

**DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2022**

**600/2022/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. DI RECEPIMENTO DEL RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA SULLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 512/2021/R/GAS E MODIFICHE ALLA RMTG**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1228<sup>a</sup> riunione del 22 novembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante norme comuni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, c.d. direttiva MID);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, che abroga il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;

- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 (di seguito: decreto legislativo 84/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 aprile 2010 (di seguito: decreto 26 aprile 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010 (di seguito: decreto 18 giugno 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018;
- la normativa tecnica nazionale UNI (Ente Italiano di Unificazione), ed in particolare le norme UNI 9167-3:2020, UNI 9571-2:2017, gli standard ISO (*International Organization for Standardization*) ed EN (*European Norm*) e le raccomandazioni OIML (*International Organization of Legal Metrology*), applicabili in materia di misura del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 settembre 2005, 185/05;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/GAS 55/09 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/GAS 55/09);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 554/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A (RMTG);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 15 luglio 2022 (prot. Autorità A/31046 del 15 luglio 2022), come modificata e integrata dalla comunicazione del 9 novembre 2022 (prot. Autorità A/57091 del 10 novembre 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica

utilità del settore del gas, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo;

- l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 481/95, dispone che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa;
- il decreto legislativo 84/16, di recepimento della direttiva MID, modificando il decreto legislativo 22/07, dispone norme in materia di strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali (di seguito: Metrologia Legale), specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità) per 10 tipologie di strumenti, tra cui gli impianti di misura del gas e i dispositivi di conversione del volume;
- il decreto-legge 135/09 ha stabilito la non applicazione delle norme in materia di Metrologia Legale ai sistemi di misura relativi a: (i) immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, (ii) esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, (iii) interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e (iv) produzione nazionale di idrocarburi; tale decreto, in particolare, ha escluso dall'applicazione della normativa della Metrologia Legale i sistemi di misura presso le cabine REMI delle reti di distribuzione interconnesse con la rete nazionale e regionale di trasporto;
- il decreto 26 aprile 2010 disciplina i criteri di realizzazione e gestione dei sistemi di misura nel caso di produzioni nazionali;
- il decreto 18 giugno 2010 *“disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio”*; tale decreto attribuisce all'impresa maggiore di trasporto responsabilità in materia di raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli impianti di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas, nonché di monitoraggio dei programmi dei controlli di esercizio, segnalando tempestivamente al Ministero e all'Autorità eventuali criticità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i principi generali per il riassetto dell'attività di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto del gas;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l'Autorità ha adottato la *“Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)”*, che definisce: (i)

responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio; (v) un sistema di monitoraggio di requisiti dei livelli di qualità;

- più nel dettaglio, la deliberazione 512/2021/R/GAS stabilisce quanto segue:
  - a) con riferimento al riassetto e alla responsabilità del servizio di misura:
    - (i) l'attribuzione della responsabilità dell'attività di *metering* a ciascun titolare dell'impianto di misura, e dell'attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto;
    - (ii) il rafforzamento dei livelli di servizio per la messa a disposizione delle misure all'impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento, anche per il tramite di accesso diretto ad un *database* centralizzato;
    - (iii) livelli di servizio relativi all'attività di *meter reading* per la messa a disposizione dei dati di misura; al riguardo, viene demandata all'impresa maggiore di trasporto la standardizzazione dei flussi informativi e dei protocolli di comunicazione; in particolare, viene dato mandato all'impresa maggiore di trasporto, anche nell'ambito di gruppi di lavoro che coinvolgano imprese di trasporto, imprese di distribuzione, associazioni di utenti del servizio di trasporto e principali associazioni di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, di promuovere un'attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura sulla rete di trasporto;
    - (iv) la possibilità, per i clienti finali allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto - la quale è tenuta ad acquistare l'impianto qualora non vi siano elementi ostativi (per es., impossibilità accesso in sicurezza e indisponibilità titoli di proprietà) -, a fronte del pagamento di uno specifico corrispettivo tariffario;
  - b) con riferimento ai requisiti minimi e ottimali:
    - (i) la definizione di requisiti minimi e requisiti ottimali per l'attività di *metering*, di natura non vincolante, suddivisi in: (i) impiantistici/funzionali; (ii) prestazionali; (iii) manutentivi;
    - (ii) per l'attività di *meter reading* non sono previsti requisiti, ma solo livelli di servizio;
  - c) con riferimento a indicatori, livelli di servizio e sistema di incentivazione:
    - (i) la definizione di specifici livelli di servizio per le attività di *metering* e di *meter reading*, a cui è associato un meccanismo di incentivazione economica, finalizzato a garantire l'affidabilità dei dati di misura e a indurre un graduale adeguamento del parco impianti; il meccanismo prevede l'applicazione di corrispettivi economici per il *metering* e indennizzi/penalità per il *meter reading* in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio; la disciplina delle cause di mancato rispetto degli indicatori ricalca quella vigente per la regolazione della qualità del trasporto e della distribuzione gas;

- (ii) l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità relativi all'attività di *metering*, di corrispettivi economici commisurati ai costi per il sistema di trasporto derivanti dagli errori di misura e di maggiorazioni e riduzioni di tali corrispettivi in funzione del rispetto dei requisiti minimi e ottimali; in particolare, i corrispettivi sono incrementati (+30%) qualora l'impianto non sia conforme ai requisiti minimi, mentre sono ridotti (-50%) qualora esso sia conforme, oltre che ai requisiti minimi, anche ai requisiti ottimali; gli impianti installati prima del 2020 (anno di entrata in vigore della norma tecnica di riferimento UNI 9167:2020) e non completamente ammortizzati sono esonerati dalla maggiorazione per il mancato rispetto dei requisiti minimi;
  - (iii) l'applicazione, in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *meter reading*, di indennizzi automatici e penalità;
- d) con riferimento al monitoraggio:
  - (i) la messa a disposizione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, di un portale impianti di misura per la registrazione dei dati e delle informazioni da aggiornare periodicamente;
  - (ii) annualmente, l'invio all'Autorità da parte delle imprese di trasporto di un rapporto di monitoraggio contenente, tra l'altro, il dettaglio degli impianti che incorrono nel mancato rispetto dei livelli di servizio, specificando i livelli di servizio registrati, i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio applicati, e gli indennizzi automatici corrisposti e penalità versate;
- e) la previsione di una specifica disciplina per le modalità di effettuazione delle ispezioni in loco, cui è connesso un meccanismo che incentiva l'impresa maggiore ad effettuare ispezioni sui punti di riconsegna di tutta la rete;
- le disposizioni approvate con la deliberazione 512/2021/R/GAS richiedono un aggiornamento delle condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di trasporto gas di cui al Codice di rete (di seguito: Codice), con particolare riferimento a:
  - a) la necessità che si instauri un rapporto commerciale diretto tra l'impresa di trasporto e il titolare dell'impianto, senza l'intermediazione da parte dell'utente del trasporto; e che, qualora il titolare dell'impianto di misura sia un cliente il cui impianto di consumo o di produzione sia direttamente connesso alla rete di trasporto, il suddetto rapporto possa instaurarsi solo in seguito alla sottoscrizione, da parte del cliente medesimo, di uno specifico accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice in materia di misura (c.d. Accordo di *metering*);
  - b) la previsione di strumenti adeguati a tutelare l'impresa di trasporto dal rischio morosità, inclusa la discatura del punto di immissione/prelievo o la risoluzione del contratto di trasporto con riferimento a quel punto;
  - c) la definizione di un Protocollo per la standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura, che definisca le modalità operative per la messa a disposizione dei dati di misura;
  - d) modalità per l'applicazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto del corrispondente livello di qualità;

- e) condizioni generali, modalità operative e tempistiche per l'esercizio della facoltà di cessione dell'impianto all'impresa di trasporto;
- f) contenuto, modalità e tempistiche per l'aggiornamento del portale impianti e per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti di misura;
- ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 512/2021/R/GAS, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore provvedono ad adeguare i propri Codici di rete sulla base delle modifiche del Codice dell'impresa maggiore, come approvate dall'Autorità;
- i Codici di rete saranno inoltre aggiornati al fine di tener conto degli esiti dell'attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi relativi ai dati di misura connessi al servizio di misura sulla rete di trasporto.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/GAS 55/09, l'Autorità ha definito norme per l'adozione e l'aggiornamento dei Codici di rete dei servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati di consultazione;
- la deliberazione ARG/GAS 55/09 prevede, tra l'altro, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del Comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice;
- il comma 4.3 della deliberazione 512/2021/R/GAS prevede che l'impresa maggiore di trasporto presenti all'Autorità, entro il 30 aprile 2022, una proposta di aggiornamento del proprio Codice di rete e di eventuali allegati tecnici in attuazione a quanto previsto nella RMTG, assicurando il necessario preventivo coordinamento con le altre imprese di trasporto;
- dopo aver segnalato la necessità di maggior tempo per presentare all'Autorità le modifiche del Codice al fine di tener conto sia degli esiti della consultazione sia delle attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi, con comunicazione del 15 luglio 2022, modificata e integrata con comunicazione del 9 novembre 2022, Snam Rete Gas, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del proprio Codice, unitamente alle osservazioni formulate dai soggetti interessati sulle modifiche del Codice in esito alla consultazione;
- la proposta di modifica del Codice di cui al precedente punto risulta coerente con le disposizioni introdotte dalla deliberazione 512/2021/R/GAS e dalla RMTG e recepisce quanto segnalato dagli Uffici dell'Autorità sia con comunicazione del 28 ottobre 2022 (prot. Autorità P/54325) sia nelle interlocuzioni informali intercorse; dalle proposte di modifica, e tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti interessati in esito alla consultazione emergono i seguenti profili di attenzione:
  - a) in relazione all'Accordo di *metering*, è stata evidenziata l'opportunità:
    - (i) che, in prima applicazione, l'accettazione dell'Accordo di *metering* da parte del cliente finale possa avvenire anche successivamente alla chiusura del

- processo di conferimento della capacità di trasporto purché entro l'inizio del prossimo anno termico;
- (ii) che il testo dell'Accordo sia reso disponibile e pubblicato sul sito *internet* della società Snam Rete Gas con largo anticipo rispetto ai prossimi processi di conferimento della capacità di trasporto;
- b) con specifico riferimento ai corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio per l'attività di *metering*, nell'ambito della consultazione è stata rilevata un'incoerenza tra la data di entrata in vigore della norma tecnica UNI 9167:2020, resa disponibile sul sito *internet* dell'UNI a partire dal 20 febbraio 2020, e l'applicazione maggiorata – in caso di incoerenza con i requisiti minimi – dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di cui all'articolo 3 della RMTG, prevista per gli impianti di misura realizzati o sottoposti a modifica sostanziale a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- c) la necessità di pubblicare, contestualmente all'aggiornamento del Codice, anche il Protocollo per la standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura;
- d) la necessità che il Protocollo di cui al precedente punto sia aggiornato in esito all'emissione della nuova norma tecnica di riferimento in materia di modelli di connettività e applicativi per la messa a disposizione dei dati, prevista per l'estate 2023 e su cui è già attivo un apposito gruppo di lavoro del CIG; nelle more di tale aggiornamento, è previsto un transitorio in cui, ai fini del calcolo dell'indicatore B di cui al comma 10.1, lettera b), della RMTG, relativo alla disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione/ *flow computer* o *data logger*, i dati di misura potranno essere resi disponibili all'impresa di trasporto secondo le modalità attualmente vigenti.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di assicurare una piena coerenza con l'entrata in vigore delle norme tecniche assunte come riferimento per i requisiti degli impianti di misura, sia opportuno modificare il testo della RMTG, indicando, ai punti b) e c) dell'articolo 3, la data del 1° marzo 2020, in luogo del 1° gennaio 2020
- la proposta di aggiornamento del Codice, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 15 luglio 2022, come modificata e integrata con comunicazione del 9 novembre 2022, sia coerente con le disposizioni contenute nella deliberazione 512/2021/R/GAS e nella RMTG come modificata secondo il precedente alinea;
- sia pertanto opportuno provvedere all'approvazione della predetta proposta per quanto di competenza;
- sia necessario dare mandato a Snam Rete Gas di pubblicare sul proprio sito *internet*, contestualmente alla pubblicazione del Codice modificato:
  - a) lo schema di Accordo di *metering*, in modo da garantire un tempo congruo ai clienti finali per la sottoscrizione dello stesso;

- b) il Protocollo per la standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura;
- sia inoltre opportuno prevedere che, in prima applicazione, il titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto possa esprimere l'accettazione dell'Accordo di *metering* entro il 1° ottobre 2023

### **DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A della deliberazione 512/2021/R/GAS:
  - a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole "1 gennaio" con le parole "1° marzo";
  - b) all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire la parola "gennaio" con la parola "marzo";
2. di approvare per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del Codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 15 luglio 2022, come modificata e integrata con comunicazione del 9 novembre 2022, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
3. di dare mandato alla società Snam Rete Gas S.p.A. di pubblicare sul proprio sito *internet*, contestualmente alla pubblicazione del Codice di rete aggiornato, i seguenti documenti:
  - a) lo schema di Accordo di *metering* che il titolare dell'impianto di misura è tenuto a sottoscrivere ai sensi del Codice di rete;
  - b) il Protocollo di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura;
4. di prevedere che, in prima applicazione, il titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto possa esprimere l'accettazione dell'Accordo di *metering* entro il 1 ottobre 2023;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della deliberazione 512/2021/R/GAS sul sito *internet* dell'Autorità.

22 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*